



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ AERONAUTICHE

Assicuratore/Assicuratori TUA ASSICURAZIONI S.p.A.
Broker FRANCESCO CAGNAZZO
No. Polizza 40322312000697
Contraente/Assicurato **AEROCLUB FRANCESCO BARACCA**
Via Rupe di Bagnara, 4
48022 Lugo di Romagna (RA)
Codice fiscale 91010020393
Durata dell'assicurazione Dalle ore 24.00 del 16/06/2022 alle ore 24.00 del 19/06/2022

Assicurazioni prestate:	SI/NO
I) Responsabilità Civile del paracadutista	<input type="checkbox"/>
II) Responsabilità Civile dell'associazione paracadutistica e dell'organizzatore dei lanci	<input type="checkbox"/>
III) Responsabilità Civile della scuola di paracadutismo	<input type="checkbox"/>
IV) Responsabilità Civile della scuola di volo	<input type="checkbox"/>
V) Responsabilità Civile dell'organizzatore di manifestazioni aeree	<input checked="" type="checkbox"/>

Massimale EUR 5.000.000,00

Franchigie EUR 15.000,00 per ciascun danno ad aeromobile - € 2.000,00 per ciascun danno a beni
--

Limiti territoriali Genova (Italia)

Denominazione Manifestazione/Gara Aerea Manifestazione Aerea Valore Tricolore 2022
--

Luogo della manifestazione Lungomare Punto Marina (RA)
--

Attività dell'Assicurato Manifestazione aerea da realizzare con n°. 16 Aeromobili Assicurati, di cui n°. 10 MB-339 PAN e n°. 2 elicottero HH139-n°. 1 NH90 – n°. 1 129 MANGUSTA – n°. 1 Agusta SH90 – n°. 1 Agusta AW109 Nexus
--

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Come da informazioni trasmesse in fase di trattativa.



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FIS. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - PARTITA IVA DEL GRUPPO IVA CATTOLICA ASSICURAZIONI 04596530230 - R.E.A.
MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20/11/1998, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 277 DEL 26/11/1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



PREMIO ALLA FIRMA

Periodo: dalle ore 24.00 del 16/06/2022 alle ore 24.00 del 19/06/2022

Premio Netto

Imposte governative 22,25%

Premio Lordo

EUR	2.000,00
EUR	445,00
EUR	<u>2.445,00</u>



NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di TUA Assicurazioni S.p.A e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

I. TERMINOLOGIA

TUA Assicurazioni Assicurazioni;	TUA Assicurazioni S.p.A. brevemente denominata anche TUA
Assicurato	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione o contratto	contratto di assicurazione;
Contraente	soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
Sinistro assicurativa;	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
Indennizzo all'assicurato in caso di sinistro;	somma che TUA Assicurazioni è tenuta a corrispondere
IVASS (ex ISVAP) dotato di	l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Informazioni generali:

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni



III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Pagamento del premio

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato a TUA Assicurazioni o all'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA Assicurazioni o l'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni; contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

C. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio
Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni
Società cooperativa Servizio Reclami
di Gruppo
Lungadige Cangrande,
16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art.16 del citato decreto.



Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

NOTA BENE

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.



Definizioni

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
4. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato
5. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
5. **Lanci speciali:** sono considerati speciali, così come definiti dalle vigenti norme di legge, i lanci in tandem, agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, da alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi di acqua pericolosi.
6. **Manifestazione aerea:** l'avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l'esibizione di apparecchi in volo.
7. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
8. **Organizzatore di manifestazioni aeree:** il soggetto che assume l'incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti autorità.
9. **Paracadutista:** la persona - titolare della licenza di cui all'art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
11. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
12. **Società:** TUA Assicurazione S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

I - dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

II - dei danni causati:

- a) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 4 - Limiti territoriali

- 4.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori
- 4.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.

Art. 4- Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

- 5.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
- 5.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti da specifica Clausola di regolazione del premio.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

- 6.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
- 6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 7 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia indicata nella scheda di Copertura.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 8.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ..
- 8.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 8.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 9 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 9.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- 9.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 10.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 10.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 10.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

- 11.1 Qualora l'Assicurato sia un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
- 11.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 12 - Imposte e tasse



Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 14 - Clausola di Lingua Inglese NMA2336

L'Assicurato dichiara di conoscere la lingua inglese e di avere compiutamente ed inequivocabilmente compreso e valutato sia il contratto letterale del presente contratto che la natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi che le parti, ai sensi di esso, acquistano o si assumono.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto assicurativo è affidata al Broker/intermediario indicato nella Scheda di Copertura.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti al presente contratto, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker/intermediario su richiamato, che provvederà a trattare con la Società.

CONDIZIONI SPECIALI

I) RESPONSABILITA' CIVILE DEL PARACADUTISTA

Art. 1 – Descrizione del rischio

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, dei danni cagionati a terzi dal paracadutista assicurato, in aria e sulla superficie, dal lancio dall'aeromobile fino all'arrivo a terra.

Art. 2 – Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato;
- b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c) determinati da persona non in possesso di una valida licenza di paracadutista ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
- d) determinati dall'esecuzione di tentativi di primato o di lanci speciali;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

II) RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE PARACADUTISTICA E DELL'ORGANIZZATORE DI LANCI

Art. 1 - Descrizione del rischio

1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare - nella sua qualità di Associazione paracadutistica o di Organizzatore di lanci - per i danni cagionati a terzi dall'Assicurato medesimo e/o dai paracadutisti, in aria e sulla superficie, dal lancio dall'aeromobile fino all'arrivo a terra.

1.2 L'assicurazione comprende la responsabilità personale dei singoli paracadutisti per danni da questi cagionati a terzi, in aria e sulla superficie, dal lancio dall'aeromobile fino all'arrivo a terra.

Art. 2 - Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato;



- b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c) determinati dall'Assicurato privo di una valida licenza che abilita all'organizzazione di lanci;
- d) determinati da persona non in possesso di una valida licenza di paracadutista ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
- e) determinati dall'esecuzione di tentativi di primato o di lanci speciali;
- f) a cose che l'Assicurato od i singoli paracadutisti abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) subiti dai paracadutisti.

III) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SCUOLA DI PARACADUTISMO

Art. 1 - Descrizione del rischio

- 1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato - nella sua qualità di scuola di paracadutismo - di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico dalla scuola medesima, da istruttori e/o allievi.
- 1.2 L'assicurazione comprende altresì:
 - a) la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - b) la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori o ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - c) la responsabilità personale degli istruttori per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico.

Art. 2 - Rischi esclusi

- Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
- a) determinati da dolo dell'Assicurato;
 - b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
 - c) determinati da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
 - d) determinati dall'esecuzione di tentativi di primato o di lanci speciali;
 - e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

IV) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SCUOLA DI VOLO

Art. 1 - Descrizione del rischio

- 1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato - nella sua qualità di scuola di volo, Flight Training Organization, inclusa scuola di volo VDS e VDS avanzato e scuola di volo Aeromobili a pilotaggio remoto - di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico dalla scuola medesima, da istruttori e/o allievi.
- 1.2 L'assicurazione comprende altresì:
 - la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori o ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - la responsabilità personale degli istruttori per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico.

Art. 2 - Rischi esclusi

- Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
- a) determinati da dolo dell'Assicurato;**
 - b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;**



- c) determinati da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
 - d) ad allievi di cui non venga provata la regolare iscrizione;
 - e) a cose e aeromobili che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
 - f) I danni derivanti dalla Responsabilità civile degli aeromobili (Danni a terzi in volo o sulla superficie, responsabilità Civile del vettore nei confronti del passeggero) per i quali la legge prescrive una propria polizza.
- V) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' VERSO TERZI DELL'ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI AEREE**

Art. 1 - Descrizione del rischio

La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Organizzatore di manifestazioni aeree, per i danni cagionati a terzi nel corso delle manifestazioni stesse.

Art. 2 – Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato;
- b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c) determinati nel corso di manifestazioni aeree non autorizzate a norma di legge;
- d) a cose e aeromobili di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) determinati dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 24 dicembre 1969;
- f) provocati o subiti dagli aeromobili partecipanti alla manifestazione e dalle persone o cose su di essi imbarcate.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 – Attività assicurata

L'attività assicurata deve intendersi la manifestazione aerea denominata "Valore Tricolore 2022" da realizzare con n° . 16 Aeromobili Assicurati, di cui n° . 10 MB-339 PA, n° . 2 elicotteri HH139, n° . 1 elicottero Agusta NH90, n° . 1 elicottero Agusta 129 Mangusta, n° . 1 elicottero EH101, n° . 1 elicottero Agusta AW109 Nexus. Si precisa che l'operatività della manifestazione è soggetta all'autorizzazione ENAC.

Art. 2 – Durata dell'assicurazione

La presente copertura deve intendersi valida per il periodo che va dalle ore 24.00 del 16/06/2022 alle ore 24.00 del 19/06/2022.

Art. 3 – Assicurati Aggiunti

Si precisa che relativamente alla suddetta manifestazione devono intendersi assicurati aggiunti, ferma restando l'unicità del massimale garantito dalla polizza stessa: l'Aeronautica Militare Italiana, il Col. ORESTE MARTINI, in qualità di Direttore della Manifestazione e il Presidente dell'Aeroclub Francesco Baracca.

Art. 4 - Esclusione dei danni connessi al cambio di data

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa:
 - al cambio dall'anno 1999 all'anno 2000 e/o
 - al cambio dalla data del 21 agosto 1999 alla data del 22 agosto 1999 e/o
 - ad ogni altro cambio di anno e/o data e/o ora

da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatica e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);

- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al punto a).

L'assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 5 - Aviation Date Recognition

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese LSW 1036 – Aviation Date Recognition.

Art. 6 - Esclusione dei rischi nucleari

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall'allegata clausola in lingua inglese "Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B".

Art. 7 - Esclusione dei rischi di asbesto

E' esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Art. 8 - Esclusione dei rischi da rumore e inquinamento

L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rumore e inquinamento secondo quanto previsto dall'allegata clausola in lingua inglese "Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause ANV 46B".

Art. 9 - Seepage and Pollution Clause

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese LSW1593.

Art. 10 - Sanctions and Embargo Clause

Si precisa che devono intendersi pienamente operative le allegato clausole in lingua inglese "Sanctions and Embargo Clause" AVN111 e LMA3100.

Art. 11 - Communicable Disease Exclusion Clause

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese LMA5395.

Art. 12 - Software Affirmation Clause

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese LMA5527.

Art. 13 - AVN124 Data Event Clause

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese AVN124.

Art. 14 - Non-Aviation Liability Reinsurance Clause

In deroga a qualsiasi previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese LSW1592.

Art. 15 - Esclusione atti terroristici di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)"

Ai sensi e per gli effetti di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)", l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 16 - Conteggio del premio

Il premio finto per la suddetta garanzia si intende fissato in € 2.445,00 è pagabile alla firma della presente polizza.

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker FRANCESCO CAGNAZZO e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker indicato.

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente al Broker.

Le eventuali quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta al Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Emessa in DUE esemplari ad un solo effetto.

Genova, lì 6 Giugno 2022.

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE



MEDITERRANEA
UNDERWRITING Srl

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 8 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)

Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).

Clausola di Lingua Inglese NMA2336

Genova, lì 6 Giugno 2022.

IL CONTRAENTE

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

- (1) This Policy does not cover:
- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
 - (ii) any legal liability of whatsoever nature
- directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
- (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
- (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:
- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
 - (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
- (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
 - (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
 - (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
- (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:
- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
 - (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
 - (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<u>Emitter</u> (IAEA Health and Safety Regulations)	<u>Maximum permissible level</u> <u>of non-fixed radioactive</u> <u>surface contamination</u> (Averaged over 300cm ²)
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁴ microcuries/cm ²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁵ microcuries/cm ²)

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 38B 22.7.96



NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-
 - (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
 - (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
 - (c) electrical and electromagnetic interference,
 - (d) interference with the use of property;unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
 - (a) claims excluded by Paragraph 1 or
 - (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
 - (i) damages awarded against the Insured and
 - (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN 46B 1.10.96

SEEPAGE AND POLLUTION CLAUSE

Any liability policy or liabilities section of a policy protected hereunder is deemed to be subject to clause AVN46B or its equivalent, being the applicable clause contained in the policy under consideration.

Nevertheless for the purposes of this Contract it is agreed that in respect of aviation fuelling, defuelling, refuelling and products legal liability policies paragraph 1(b) of clause AVN46B or its equivalent is amended to read "pollution and contamination of any kind whatsoever other than pollution and contamination of a product or products sold or supplied".

Notwithstanding the foregoing, clause AVN46B or its equivalent shall not apply in respect of:

- A. Aircraft owners and operators liability for passengers, cargo and mail,
- B. Contingent aircraft liability for passengers, cargo and mail,
- C. Airport owners and operators liability arising from legionnaire's disease.

For the purpose of this Contract an occurrence under A and/or B and/or C shall be defined as one or more factually similar events or occurrences which can be identified as having originated within the same period of 24 consecutive hours, and from the same original cause.

Notwithstanding the foregoing, clause AVN46B or its equivalent may be amended or deleted as required by legislation.

LSW 1593

03/06

SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium



(as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

AVN 111 01.10.10

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

15/09/10 LMA310

AVIATION DATE RECOGNITION (REINSURANCE) CLAUSE (LSW 1036)

1. In respect of all business allocated to the Reinsured's Aviation Account, to the extent provided in this Article, this Contract shall respond to the Reinsured's loss arising out of policies which include as an incidental part thereof (and not as a principle or exclusive purpose) cover for

- (a) an aircraft accident or
- (b) an event or occurrence

caused by the failure of any equipment to function safely or correctly following any real or simulated change of date.

2. **EXCLUDING FIRST-PARTY CONSEQUENTIAL LOSS**

This Contract does not cover the Reinsured's loss or losses, caused as aforesaid, which arise out of cover on a first party basis for grounding, loss-of-use, business interruption, consequential loss or the like.

3. **AIRCRAFT ACCIDENTS**

Losses arising from more than one aircraft accident cannot be aggregated for the purposes of this Contract. However the aggregate of all the Reinsured's losses arising out of one aircraft accident caused as aforesaid, shall constitute one loss for the purposes of computing Ultimate Net Loss hereon.

For the purposes of this Article a collision between two or more aircraft shall be deemed one aircraft accident.

4. **EVENT OR OCCURRENCE (NOT AN AIRCRAFT ACCIDENT)**

Losses arising from either:

- (a) more than one event or occurrence or
- (b) failures as aforesaid which are common to more than one item of equipment,

cannot be aggregated for the purposes of this Contract.

However to the extent that the Reinsured covers physical damage to tangible property or bodily injury (including death), the aggregate of all the Reinsured's losses at any one location arising out of one event or occurrence (not being an aircraft accident) if caused by failure of any one item of equipment as aforesaid shall constitute one loss for the purpose of computing Ultimate Net Loss hereon.

5. **CONDITION PRECEDENT**

It is a condition precedent that the Reinsured has taken all reasonable steps in accordance with insurance market practice to ensure that those insured by original policies have followed appropriate best practice for the purpose of avoiding and minimising loss, damage or liability arising out of any failure as aforesaid.

6. This Contract is varied only to the extent provided in this Article. All other terms, conditions, limits and exclusions apply, to the extent that they are not in conflict with the foregoing.

LSW 1036

- NON-AVIATION LIABILITY REINSURANCE CLAUSE

The Reinsured shall not contribute towards their ultimate net loss more than their proportion of USD/EUR 25,000,000 or currency equivalent any one original loss, any one original insured unless the loss arises from one or more of the following:

1. An occurrence involving the ownership, use or operation of Aircraft.
2. An occurrence arising at an airport, airfield or heliport location.
3. An occurrence arising at any other location in connection with the ownership, use or operation of Aircraft.
4. An occurrence arising out of the provision of goods or services to others
 - (a) in connection with the ownership, use or operation of Aircraft.
 - (b) involved in the Aircraft industry.
5. An occurrence arising out of the design, manufacture, construction, alteration, repair, overhaul, service or treatment of Aircraft.



Aircraft shall not be defined in terms wider than aircraft, airships, missiles, spacecraft, launch vehicles, helicopters, rockets, balloons, gliders, microlights, remote piloted vehicles, air cushioned vehicles or any article forming part thereof, or supplied for installation therein, or used in connection therewith including related advice and services.

LSW 1592
03/06

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (INSURANCE)

Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.

As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

LMA 5396

AVN 124 - DATA EVENT CLAUSE

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.

Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or
3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.

Within sub-paragraph 3:

- i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and
 - ii. Data shall not be considered as tangible property.
4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN124 - 16.02.2018



SOFTWARE AFFIRMATION CLAUSE (REINSURANCE)

1. Subject to the terms, conditions, limitations and exclusions of this Contract, to the extent coverage is afforded under this Contract, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Reinsurers' liability as stated in this Contract.
2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.
3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).

LMA5527

10 December 2020